

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 1 dicembre 2015, n. 20**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 16 settembre 2015, dove ha acquisito il n. 54 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Berlato, Ciambetti, Barison, Giorgetti e Rizzotto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 novembre 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, consigliere Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 novembre 2015, n. 20.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l'attività venatoria da appostamento, sia fisso che temporaneo, è una delle attività previste dalla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

La caccia da appostamento è una delle attività strettamente legate alla storia, alla cultura ed alle tradizioni delle popolazioni del Veneto.

Risulta, pertanto, importante da parte della Regione del Veneto tutelare una parte importante delle proprie tradizioni che affondano le loro radici nella cultura rurale.

Il presente progetto di legge ha lo scopo di porre definitivamente rimedio alla situazione di incertezza venutasi a creare in Veneto a seguito dell'emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2013, che ha opinabilmente considerato gli appostamenti ad uso venatorio come delle strutture fisse assoggettandole quindi agli oneri di natura edilizia e di natura paesaggistica come se fossero dei manufatti fissi che rimangono stabilmente sul territorio.

Prima di evidenziare i passaggi più salienti che hanno dato origine a questa situazione di sostanziale incertezza, è doveroso ripercorrere le normative regionali del Veneto che hanno provocato il sopra citato pronunciamento della Corte costituzionale.

La Regione del Veneto, nel corso dell'anno 2012, sia pure con grave ritardo rispetto alla necessità di emanare una puntuale norma interpretativa, è intervenuta approvando la legge n. 12 e la legge n. 25.

La legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 esenta gli appostamenti fissi di caccia agli ungulati e gli appostamenti lagunari agli acquatici dalle autorizzazioni di natura edilizia e da quelle di natura paesaggistica. Considerato che la legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 non ha distinto e quindi disciplinato le altre tipologie di appostamento ad uso venatorio, la Regione del Veneto ha emanato una seconda normativa regionale, ossia la legge regionale 6 luglio 2012, n. 25. Con tale normativa la Regione ha previsto che l'esonero dagli oneri di natura edilizia e di natura paesaggistica, sancito dall'art. 20 bis della legge 9 dicembre 1993, n. 50, fosse esteso anche alle altre tipologie di appostamento ad uso venatorio.

Ebbene, a seguito di ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2012, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 139/2013, ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge regionale 6 luglio 2012, n. 25 e segnatamente l'articolo 1 comma 3 che aveva introdotto il comma 3 bis dell'articolo 20 bis, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, relativo agli appostamenti per la caccia ai colombacci e l'articolo 2 comma 1, che aveva modificato l'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e relativo agli appostamenti fissi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 139/2013, ha dichiarato incostituzionali le sopra richiamate disposizioni di legge in quanto la Regione, secondo il ragionamento dei Giudici della Corte Costituzionale, avrebbe ecceduto dalla propria sfera di competenza. Dopo il pronunciamento della Corte costituzionale, la Regione del Veneto è intervenuta con la legge 24 settembre 2013, n. 23 disciplinando le autorizzazioni per gli appostamenti ad uso venatorio dal punto di vista edilizio e paesaggistico.

Attualmente, ai cacciatori della Regione del Veneto, è consentita la realizzazione di appostamenti temporanei che devono essere rimossi a fine giornata di caccia e per i quali non necessita alcuna autorizzazione, né di natura edilizia e nemmeno di natura paesaggistica.

Per tutte le altre tipologie di appostamenti, eccezione fatta per quelli allestiti ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12 e per quelli allestiti prima del 10 settembre 1967, la legge regionale 24 settembre 2013, n. 23, stabilisce che siano osservate le disposizioni in materia edilizia e paesaggistica in quanto tali appostamenti sono trattati alla stessa stregua di costruzioni permanenti, pertanto, necessitanti il permesso di costruire e laddove necessario, dell'autorizzazione paesaggistica.

La sentenza della Corte costituzionale n. 139/2013, attribuendo opinabilmente agli appostamenti ad uso venatorio le caratter-

istiche di manufatti fissi, sostanzialmente prescrive l'obbligo di richiesta preventiva di autorizzazione edilizia e di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di tutti i manufatti ad uso venatorio, ad eccezione degli appostamenti temporanei che vengono rimossi a fine giornata di caccia e per quelli previsti dalla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12.

Con il presente progetto di legge si intende porre fine alla situazione di sostanziale incertezza determinata dall'emanazione di alcune normative regionali e dalla sentenza n. 139/2013 della Corte costituzionale.

Al fine di colmare questo vuoto normativo ed al fine di offrire una disciplina più omogenea, il presente progetto di legge inserisce alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio" l'articolo 20 ter.

Al comma 1 si stabilisce che, fatti salvi gli appostamenti per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione di natura edilizia e di natura paesaggistica, quali quelli di cui alla legge regionale 24 febbraio 2012, n. 12, quali gli appostamenti realizzati prima del primo settembre 1967, quali gli appostamenti temporanei che devono essere rimossi a fine giornata di caccia, gli appostamenti precari di caccia possono rimanere ancorati sul luogo di allestimento per lo stretto tempo necessario all'esercizio dell'attività venatoria. Essi possono essere allestiti ad iniziare da un mese prima dell'inizio del periodo di caccia ed essere rimossi entro e non oltre un mese dopo la fine della stagione venatoria, termine prorogato nel caso in cui le condizioni ambientali fossero ostative all'accesso al luogo ove è allestito l'appostamento.

Al comma 2 si stabiliscono le diverse tipologie degli appostamenti precari di caccia di cui al comma 1, determinandone le dimensioni massime.

Al comma 3 si stabiliscono le tipologie dei materiali utilizzabili per la costruzione degli appostamenti precari di caccia e per la loro adeguata mimetizzazione per evitare un eccessivo impatto con l'ambiente circostante.

Al comma 4 si stabilisce che l'allestimento dell'appostamento precario di caccia di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dovrà essere comunicato per iscritto, in carta semplice, al comune territorialmente competente entro e non oltre trenta giorni dall'allestimento dell'appostamento, stabilendo altresì i contenuti richiesti per la comunicazione al comune territorialmente competente.

All'articolo 2 si stabilisce che con la presente legge si intendono abrogati:

- a) il comma 3 bis dell'articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
- b) i commi da 1 a 5 dell'articolo 3 della legge regionale 24 settembre 2013, n. 23;
- c) il comma 5 quater dell'articolo 44 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

All'articolo 3 (norma finanziaria) si attesta che nessuna spesa e nessun onere aggiuntivo sarà a carico della Regione Veneto per l'applicazione della presente legge.

Il testo di legge presentato oggi in Aula risulta in parte modificato rispetto al testo originario depositato grazie ai contributi acquisiti dalla Terza Commissione nel corso delle audizioni che hanno visto la partecipazione di province, associazioni a tutela dell'ambiente e in rappresentanza del mondo agricolo e venatorio oltre che in ragione delle posizioni emerse in sede istruttoria.

La terza Commissione consiliare nella seduta del 18 novembre 2015, acquisiti i pareri della prima e seconda commissione ai sensi degli articoli 66 e 51 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, ha approvato a maggioranza la proposta di legge che viene ora sottoposta all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fdl-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Zaia Presidente (Gerolmetto, Sandonà, Valdegamberi), Liga Veneta - Lega Nord (Finco, Possamai), Indipendenza noi Veneto (Guadagnini), Forza Italia (Giorgetti). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Partito democratico (Azzalin, Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Ferrari, Guarda), Veneto Civico (Dalla Libera). Hanno votato contro i rappresentanti del gruppo Movimento 5 stelle (Baldin, Scarabel).";

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Egregio Presidente, Colleghe e Colleghi,

partiamo da un presupposto: questa non è una discussione pro o contro la caccia, ma un provvedimento legislativo che ha come oggetto la natura edilizia di strutture strumentali alla caccia.

Per questo reputo essenziale affrontare la tematica liberi da ogni concetto, preconcetto o convinzione personale, che faccia perno su pur rispettabili tradizioni, cultura o realtà sociale di riferimento.

Analizzando tecnicamente il progetto di legge n. 54 sugli appostamenti precari ad uso venatorio, non lascia perplessi sulla finalità dello stesso, quanto su alcuni aspetti che sembrano palesare elementi di criticità dal punto di vista di costituzionalità anche per quanto concerne il pari trattamento dei cittadini.

Non possiamo ignorare che il progetto di legge n. 54 nasce per rispondere all'esigenza espressa da una parte, meno dell'1 per cento della popolazione veneta, che ci richiede un processo di semplificazione per strutture la cui qualità e la cui utilità potrebbero essere assimilabili a quelle di altri manufatti che attualmente sono rigidamente normati secondo discipline in materia di edilizia, ambiente e sicurezza.

Quindi ci si potrebbe domandare: perché creare questa disparità? Non sarebbe rischioso introdurre una norma che semplifica al limite della deregolamentazione, a scapito dei principi di assetto del territorio e tutela del paesaggio, tanto cari anche a questa maggioranza e al cui rispetto sono chiamati tutti i cittadini?

Lascio a voi le considerazioni e lascio a voi pensare alle conclusioni a cui potrebbero arrivare i semplici cittadini, verificando che diverso è il trattamento riservato per i loro semplici capanni per proteggere il legname d'inverno, le auto o il bestiame dalle intemperie, strutture di dimensioni minime e costruite anch'esse in legno o metallo e legno.

Ma queste sono solo considerazioni di principio, poiché mi rendo benissimo conto che i consiglieri avranno studiato con attenzione anche i pareri più tecnici preparandosi alle votazioni di oggi.

Parlando, appunto, di studio tecnico approfondito, chiaro sarà sicuramente ai consiglieri come vi sia purtroppo un rischio

di incostituzionalità espresso in alcuni punti di questo progetto di legge: parliamo in particolare del comma 3, dove si introduce l'esenzione non solo dal titolo abilitativo edilizio ma anche dall'autorizzazione paesaggistica.

Parlando di autorizzazione paesaggistica: in riferimento a questa materia la Corte Costituzionale avrebbe palesato con la sentenza n. 66 del 2012 il rischio di legiferare in un ambito non di competenza dell'organo regionale, ma dello Stato, come definito nella Costituzione al Titolo V, articolo 117, comma 2), lettera s). La Regione, ricorda la Corte, può al massimo ampliare e non ridurre lo standard di protezione assicurato dalla norma statale.

Inoltre il decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 ha previsto per alcuni interventi meno impattanti sul territorio, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica: fra le varie tipologie assoggettate troviamo la n. 39 "Strutture stagionali non permanenti collegate a attività turistiche, sportive o del tempo libero da considerare come attrezzature amovibili", all'interno delle quali rientrano inequivocabilmente anche gli appostamenti per attività venatoria. C'è quindi la semplificazione, ma non l'esenzione.

A questo proposito, è rilevante anche soffermarci su quanto disposto dall'art. 149 del Codice Ambientale del 2004, che elenca gli interventi che non richiedono autorizzazione paesaggistica. Tra di essi vi sono quelli concernenti le attività agrosilvopastorale: negli anni si è tentato di includere gli interventi strumentali all'attività venatoria all'interno della categoria agrosilvopastorale, ma la proposta è stata sempre bocciata dalla Suprema Corte.

E proprio in merito all'articolo 149 del Codice Ambientale, la Giunta regionale ha depositato il mese scorso una proposta di legge statale, la numero 3 per la precisione, in cui, attenzione, si chiede di introdurre l'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica anche per l'attività venatoria da appostamento. Quindi mettendo insieme i pezzi di questo puzzle, possiamo trarre le seguenti conclusioni: la Giunta, intervenendo sulla normativa statale, certifica i limiti di costituzionalità del progetto di legge oggi in discussione.

Ma, trascurando per il momento la questione paesaggistica, riflettiamo sulla richiesta di esenzione dal titolo abilitativo edilizio: nel Testo Unico dell'Edilizia all'articolo 6 commi 1 e 2 vengono definiti chiaramente quali sono gli interventi edilizi passibili di esenzione e di competenza legislativa regionale: tra di essi non si configurano gli appostamenti venatori. Non risulterebbe inopportuno approvare una legge che, in qualche modo, assume il valore di una forzatura rispetto alla sovraordinata normativa vigente?

E aggiungo: eludendo quei principi in materia edilizia, paesaggistica e di sicurezza, non si prende affatto in considerazione quanto indicato dalla Seconda Commissione, ossia di adeguare la disciplina del pdl 54 alla normativa statale.

A tal proposito, con tutto il rispetto, la stima e l'affetto nei confronti dei nostri genitori e dei nostri nonni, non mi risulta tecnicamente ammissibile valorizzare un progetto di legge in ambito edilizio, giustificando che con le stesse tecniche gli appostamenti venivano costruiti in passato.

Per queste ragioni ho presentato alcuni emendamenti di modifica e integrazione al progetto di legge in esame, principalmente per quanto concerne la questione paesaggistica ed edilizia onde evitare di cadere ancora nel rischio di incostituzionalità ma anche in riferimento ad altri punti che reputo migliorabili.

Mi permetto di anticiparne qualcuno, per non dilungarmi poi inutilmente in seduta.

Ci sono elementi che lasciano grosse perplessità in merito, ad esempio, alla prevista proroga di 30 giorni in caso di condizioni ambientali tali da impedire l'accesso al luogo in cui l'appostamento è allestito (comma 1). La domanda che nasce spontanea è: chi potrà verificare la data precisa anche a garanzia del proprietario dell'appostamento in caso di contenzioso? Questi interrogativi nascono dal fatto che scaduti i 30 giorni scatterebbe una sanzione penale per abusivismo edilizio e questo non è un particolare da sottovalutare, specialmente sotto il profilo della tutela giuridica del cacciatore stesso.

E inoltre ci si potrebbe domandare: cosa distinguerebbe l'appostamento precario dal fisso nella stagione di caccia, dal punto di vista di regolamentazione venatoria, se entrambi sarebbero di fatto stabili sul terreno per tutta la stagione di caccia, da agosto a marzo? E, mentre giuridicamente il termine "precario" viene usato per indicare quelle strutture che non superano i 90 giorni di "vita", lo smantellamento dell'appostamento a fine stagione, dopo addirittura 8 mesi, sarebbe sufficiente per considerarlo precario?

Per non parlare delle dimensioni, non tanto quelle della base, quanto quelle in altezza: al comma 2, lettera a), se parliamo di "appostamenti allestiti a terra", perché devo definire l'altezza di 3 metri "dal piano di calpestio" e non da terra? Questo potrebbe far pensare che la struttura possa essere con piano rialzato, magari divenendo informalmente "altana" o "torretta": non andrebbe questo a creare confusione sull'uso della tipologia di appostamento?

O ancora, al comma 4, si parla di una "comunicazione per iscritto in carta semplice al comune territorialmente competente". Qui la domanda la rivolgo agli ex-amministratori locali: quali altre documentazioni si possono presentare in Comune in carta semplice, specialmente se tecniche? Inoltre saprete meglio di me che l'esenzione del bollo non può avvenire a discrezione della Regione, ma è disciplina statale.

E ancora, sempre al comma 4: com'è possibile sostenere che la comunicazione possa essere consegnata agli uffici entro i 30 giorni successivi l'allestimento dell'appostamento? In quali altri casi si costruisce e poi se ne dà comunicazione? Non sarebbe più logico fare il contrario?

E infine ricordo la richiesta espressa dalle associazioni di categoria degli agricoltori: un chiaro rispetto della volontà del proprietario del fondo. Propongo quindi l'inserimento di un'autorizzazione sottoscritta dal proprietario del fondo, a garanzia dell'accordo e anche per semplificare gli adempimenti delle amministrazioni locali.

Concludo ricordando quanto detto all'inizio della relazione: non stiamo discutendo di un referendum caccia sì o caccia no, ma di norme tecniche in materia edilizia, tutela paesaggistica, sicurezza e parità di trattamento tra tutti i cittadini.

Grazie per l'attenzione."

### **3. Struttura di riferimento**

Sezione caccia e pesca